

La Presidente pone in discussione le mozioni iscritte all'ordine del giorno:

N. 6 - Rel. Marina Mancin

OGGETTO: Mozione sulle dichiarazioni anticipate di trattamento.

N. 68 - Rel. Daniela Ruffini

OGGETTO: Mozione istituzione del registro delle dichiarazioni anticipate di volontà' relative ai trattamenti sanitari- testamento biologico.

N. 109 - Rel. Anna Milvia Boselli

OGGETTO: Mozione sulla libertà, la dignità e il rispetto della persona in caso di fine vita.

dando la parola alle rispettive proponenti per l'illustrazione (OMISSIS).

Escono i Consiglieri Evghenie e Toniato ed **entra** Il Consigliere Cavatton – presenti n. 24 componenti del Consiglio –

La discussione generale si svolge con gli interventi dei Consiglieri Mazzetto, Cavatton, Rigobello Autizi, Lincetto, Tiso, Terranova, Guiotto, Scapin, Cesaro, Marin, Littamè, Venuleo, Busato, Dalla Barba (OMISSIS).

Entrano i Consiglieri Marin, Littamè, Venuleo ed **escono** i Consiglieri Marin, Cavatton, Littamè, Venuleo - presenti n. 23 componenti del Consiglio.

Nelle repliche delle proponenti, le Consigliere Mancin e Ruffini depositano una mozione unitaria, sintesi delle prime due proposte in trattazione (e agli atti della presente deliberazione); la Consigliera Boselli illustra alcune modifiche al testo della terza proposta e dichiara di non accogliere l'emendamento presentato durante la discussione dal Consigliere Scapin (OMISSIS).

Intervengono per dichiarazione di voto sulla mozione unitaria i Consiglieri Mazzetto, Scapin, Rigobello Autizi, Dalla Barba e Berno (OMISSIS).

La mozione unitaria viene quindi posta in votazione con il sistema elettronico risultando così respinta:

Presenti n. 23

Voti favorevoli n. 10

Voti contrari n. 11 (Barzon, Mazzetto, Terranova, Toso, Tiso, Mariani, Berno, Cavazzana, Busato, Trevisan, Lincetto)

Astenuti n. 1 (Gaudenzio)

Non votanti n. 1 (Boselli)

Dopo le dichiarazioni di voto sulla terza mozione dei Consiglieri Mazzetto, Berno, Scapin (OMISSIS), la stessa viene posta in votazione con il sistema elettronico e, con l'assistenza degli Scrutatori, si accerta il seguente risultato:

Presenti n. 23

Voti favorevoli n. 17

Voti contrari n. 1 (Mazzetto)

Astenuti n. 5 (Scapin, Rigobello Autizi, Ruffini, Mancin, Dalla Barba)

Il Vice Presidente Cavazzana proclama l'esito della votazione e dichiara approvata la seguente mozione:

Il Consiglio Comunale di Padova

Premesso che:

- il Parlamento non ha ancora legiferato in materia di Dichiarazione Anticipata di Trattamento;*
- l'articolo 3 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea stabilisce che ogni individuo ha diritto alla propria integrità fisica e psichica;*
- ogni soggetto leso nella sua integrità psico-fisica, non ha solo il diritto di essere curato, ma, vanta una pretesa costituzionalmente qualificata di essere curato nei termini in cui egli stesso desidera, spettando solo a lui decidere a quale terapia sottoporsi o quale rifiutare, sentendo il medico di fiducia;*
- ogni individuo ha il diritto di rifiutare e non essere obbligato ad un determinato trattamento sanitario, essendo questo diritto fondato sulla disponibilità del bene salute da parte del diretto interessato e sfocia nel suo consenso informato ad una determinata prestazione sanitaria;*
- la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 438 del 2008, ha affermato che il diritto del paziente al consenso informato è sintesi di due diritti fondamentali della persona, quello alla salute e quello all'autodeterminazione, al fine di garantire la libera e consapevole scelta da parte del paziente e, contestualmente, la sua stessa libertà personale, conformemente all'art. 32, comma 2, della Costituzione;*
- il TAR del Lazio, nella sentenza n. 8650 del 2009, ha confermato che l'imposizione di un trattamento sanitario sempre, e comunque anche nell'ipotesi di accertata volontà contraria del paziente, viola la dignità umana che, ai sensi dell'articolo 2 della Costituzione italiana e dell'articolo 1 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, è inviolabile e deve essere rispettata e tutelata;*
- nel documento del 18 dicembre 2003 il Comitato Nazionale di Bioetica al punto 3 afferma che “ le indicazioni (...), anche quando espresse in forma generale e standardizzata, non possono mai essere applicate burocraticamente e ottusamente, ma chiedono sempre di essere calate nella realtà specifica del singolo paziente e della sua effettiva situazione clinica”;*
- nella Convenzione di Oviedo del 1997, ratificata dall'Italia con legge n. 145/2001, l'art. 9 recita: “ i desideri precedentemente espressi a proposito di un intervento medico da parte di un paziente che, al momento dell'intervento non è in grado di esprimere le proprie volontà, saranno tenute in considerazione”;*

Considerato che:

- il potere politico e quello legislativo non possono operare in modo tale da sostituire le proprie decisioni a quelle libere e consapevoli dell'interessato, mentre devono intervenire al fine di favorire e assicurare il rispetto di tali libere decisioni nella costante tutela della persona;*
- il bene salute non può essere considerato solo un fatto privato, bensì anche un bene pubblico in quanto coinvolge necessariamente molti aspetti della vita sociale, delle istituzioni e di coloro che per professione se ne occupano;*

Considerato inoltre che:

- ogni soggetto ha il diritto di esprimere per iscritto la propria volontà circa i trattamenti sanitari ai quali intende sottoporsi anche nel caso di sopravvenuta incapacità;*
- tali dichiarazioni possono essere depositate presso un fiduciario;*

Ribadito che:

- si rifiuta qualsiasi forma di eutanasia, perché lesiva della dignità della persona, e qualsiasi dichiarazione atta ad ottenerla;

-si rifiuta l'accanimento terapeutico perché lo si ritiene il prosieguo di sproporzionate e inutili cure, oltre che di inutili sofferenze per la persona;

- si ritiene insostituibile l'alleanza terapeutica medico-paziente, con l'impegno del medico a garantire al paziente tutte le cure di cui ha bisogno anche nelle ultime fasi di vita nel rispetto della volontà espressa dalla persona;

- si ritiene che le persone in stato di grave disabilità o malattia terminale abbiano diritto a tutta l'assistenza al fine di evitare fenomeni di abbandono da parte dello Stato e il conseguente isolamento delle famiglie che si prendono cura dei propri cari in queste condizioni di vita sospesa;

chiede

1) al Parlamento che si arrivi, quanto prima, alla discussione e all'approvazione di una legge che tuteli la libertà e la dignità della persona nel caso in cui questa si trovi nelle condizioni di non essere più in grado di esprimere liberamente la propria volontà;

2) al Sindaco e alla Giunta Comunale di disporre, presso la Segreteria Generale, la raccolta e la conservazione delle attestazioni dei cittadini del Comune di Padova che dichiarino di aver depositato la propria dichiarazione anticipata di trattamento presso un fiduciario;

3) all'Amministrazione di adottare ogni provvedimento necessario ad assicurare il rispetto del decreto legislativo n. 196 del 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali);

4) che le disposizioni di cui sopra perdano il loro valore qualora in piena coscienza il dichiarante decida di annullarle o di sostituirle con altre;

5) alla Regione Veneto di incentivare, con fondi speciali, la realizzazione di luoghi adeguatamente gestiti, detti genericamente Hospice, destinati all'accompagnamento delle persone nelle ultime fasi della vita in costante rapporto tra medico, paziente e familiari, nel rispetto della dignità e della libertà della persona accompagnata.

f.to Milvia Boselli ed altri

Letto, approvato e sottoscritto.

IL VICE PRESIDENTE DEL CONSIGLIO
Paolo Cavazzana

IL VICE SEGRETARIO GENERALE
Giampaolo Negrin

La presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio per 15 gg. consecutivi dal 16/09/2011 al 30/09/2011, ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267.

IL SEGRETARIO GENERALE
Giuseppe Contino
